

Convenzione tra

Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano, C.F. 80154490587 e, con sede in Roma, Viale Castro Pretorio, 116 - CAP 00185, (di seguito anche solo “Federbim”);

E

Comune di Novalesa, C.F. 0878080019, con sede in Novalesa, Via Susa, 19 - CAP 10050, (di seguito anche solo “Comune”);

Premesso che

- a) Con D.M. del 12 giugno 1973 del Ministero dei Lavori Pubblici sono indicati i Comuni parti del Bacino Imbrifero Montano della Dora Riparia e tra questi è ricompreso il Comune di Novalesa; allegato 1)
- b) Nell’ambito dello stesso, risultano attive le centrali idroelettriche soggette al versamento del sovracanoone bim ai sensi della Legge n. 959/1953 e/o alla Legge n. 228/12, indicate nell’allegato 2)
- c) Il Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto n. n. 1788 del 9/12/1988 ha determinato, sulla base dei criteri di danno e di bisogno previsti dalla Legge n. 959/53, le singole percentuali dei sovracanooni bim riferiti all’intero bacino spettanti ad ogni Comune, giusto l’elenco contenuto nell’allegato 3) che forma parte integrante del presente regolamento;
- d) Al Comune di Novalesa risulta attribuita una percentuale del 7,2330%;
- e) È interesse di Federbim che si proceda ad un’ordinata gestione delle attività volte all’incasso dei sovracanooni bim, anche al fine di garantire l’omogeneità operativa delle stesse a livello nazionale;
- f) È interesse del Comune di essere assistito nelle attività oggetto della presente convenzione da un soggetto che, oltre a rappresentare gli interessi degli enti percettori dei sovracanooni, risulta essere in possesso delle necessarie competenze tecniche ed amministrative delle quali non dispone.

Date queste premesse le pari convengono quanto segue.

Le premesse sono parte della seguente convenzione.

1. Le parti si danno atto che gli impianti oggetto dell'attività definite nella presente convenzione sono quelli indicati nell'allegato 2) qui accluso.

2. Sarà compito della Federbim accertare, tramite espressa richiesta all'ente competente (Regione e/o Province), il rilascio di nuove concessioni a scopo idroelettrico per impianti di derivazione soggetti al versamento del sovracanone bim ricompresi nel territorio del Bacino Imbrifero Montano di riferimento. Così come l'esplicitarsi di varianti alle concessioni già rilasciate, quali aumento o diminuzione di potenza nominale media di concessione.

Nondimeno, il Comune s'impegna, in relazione al proprio territorio, a verificare con l'ordinaria diligenza l'eventuale rilascio di nuove concessioni e l'eventuale modifica di quelle in essere, provvedendo a darne comunicazione alla Federbim, sia alla luce della situazione territoriale sia anche qualora ne venga informato dall'ente competente (Regione e/o Province).

Le modifiche verranno riportate nell'elenco di cui all'allegato 2) che sarà in conseguenza aggiornato.

La Federazione non ha responsabilità su eventuali nuove centrali che non le siano state comunicate né dall'ente competente, né dai Comuni appartenenti al Bacino Imbrifero Montano.

3. Federbim opererà nei confronti dei concessionari senza esercitare alcun potere potestativo quali quelli attribuiti agli enti impositori dagli articoli 52 e 53 del D.lgs. n. 446/1997, nonché i soprarichiamati commi 791 e seguenti della legge del 27/12/2019 n. 160.

L'attività si svolgerà secondo le modalità illustrate agli articoli che seguono.

4. Annualmente, la Federbim si occuperà di predisporre ed inviare ai concessionari le richieste di pagamento del sovracanone bim per conto del Comune, e di curare l'incasso dei relativi importi.

Sarà chiesto ai concessionari di versare gli importi dovuti su un apposito Conto corrente al quale affluiranno esclusivamente i sovracanoni bim di competenza dei Comuni appartenenti ai bacini che abbiano dato incarico alla Federbim di svolgere le attività oggetto della presente convenzione.

5. Federbim provvederà a liquidare al Comune le somme di sua spettanza in applicazione della misura percentuale fissata dall'allegato 3) o ad una diversa percentuale dovuta ad eventuali modifiche del richiamato D.M. che dovranno essere comunicate a Federbim dai Comuni interessati. I versamenti avverranno previa la trattenuta dell'importo di cui all'articolo 10.

La prima liquidazione avverrà dopo un mese dal termine previsto per i pagamenti dei concessionari ed avrà ad oggetto tutte le somme sino al momento incassate.

Qualora i concessionari tardassero nei pagamenti o se, successivamente alla prima liquidazione effettuata dalla Federbim al Comune, dovessero pervenire ulteriori sovracanonici bim insoluti, verrà effettuata una seconda liquidazione nel mese di dicembre.

6. La Federbim si impegna ad inviare al Comune, entro la fine di ogni anno, il prospetto di tutti i sovracanonici bim incassati e liquidati, nonché di segnalare eventuali concessionari inadempienti a tale data.

7. Nel caso di concessionari inadempienti, la Federbim predisporrà ed invierà ai concessionari i solleciti di pagamento e le eventuali interruzioni della prescrizione dei sovracanonici bim insoluti.

Laddove permanesse l'inadempimento, la Federbim, fatto salvo il verificarsi dell'ipotesi di cui all'articolo seguente, comunicherà ai Comuni l'insolvenza e proporrà loro le iniziative da assumere, ivi compresa l'adozione di iniziative giudiziarie.

In tal caso, Federbim potrà proporre ai Comuni firmatari della presente convenzione di procedere ad un'azione giudiziaria da loro compartecipata e volta al recupero dei sovracanonici impagati, proponendo i legali con comprovata esperienza in ordine a contenzioso avente ad oggetto la riscossione di sovracanonici bim ai quali conferire l'incarico e le condizioni di svolgimento dello stesso.

Laddove il Comune ritenesse di non partecipare all'iniziativa la Federbim sarà esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine all'incasso delle somme in oggetto, salvo il trasferirle a fronte di un successivo pagamento.

8. Nel caso giungessero proposte transattive da parte dei concessionari la Federbim provvederà a notiziare il Comune e ad assisterlo nelle trattative, restando al Comune ogni decisione in merito mentre, qualora giungessero proposte di piani di rientro da parte dei concessionari, al fine di accelerare il processo e comunque nell'interesse di garantire ai Comuni, seppur in modo dilazionato, l'incasso di sovracanonici bim arretrati insoluti, alla Federazione è attribuito mandato di valutare i piani di rientro e di comunicarne l'accettazione al concessionario.

Il Comune verrà informato degli eventuali piani di rientro concordati e potrà monitorare l'andamento della corresponsione delle rate nel prospetto di cui al punto 6), che la Federazione si impegna ad inviare annualmente al Comune.

9. Al fine di garantire una coordinata gestione, prima di intraprendere qualsiasi tipo di azione individuale volta al recupero di eventuali sovracanonî bim insoluti, è fatto obbligo al Comune di informare tempestivamente la Federbim. In caso di azione individuale la Federbim sarà esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine all'incasso delle somme in oggetto.

10. Laddove il Comune risulta essere associato alla Federbim gli oneri relativi alle attività di cui sopra sono coperte dalla quota associativa annua.

L'importo della quota associativa, fissato all'8‰ (otto per mille) sulle cifre di spettanza del Comune, verrà trattenuto dalle somme riscosse dalla Federazione in nome e per conto dell'associato prima di ogni liquidazione, come previsto dall'Art. 7 dello Statuto di Federbim.

Non sono compresi in tale importo i costi che la Federbim dovrà sostenere nell'esplicazione dell'attività quali, a titolo non esaustivo, i costi legati a prestazioni legali e tecniche.

Qualsivoglia modifica alla presente convenzione dovrà essere specificatamente approvata per iscritto a pena di nullità.

per il COMUNE DI NOVALESA
[il Sindaco - *indicare dati e soggetto*
che provvede a siglare la convenzione]

per la FEDERBIM
Il Presidente – *Gianfranco Pederzoli*
che provvede a siglare la convenzione]

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice civile, di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 2 e 7 della presente convenzione.

per il COMUNE DI NOVALESA

[il Sindaco - *indicare dati e soggetto*
che provvede a siglare la convenzione]